

18/144/CR05/C2

**PRIME VALUTAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE BILANCIO DI
PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019
E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021**

QUADRO DI SINTESI

La manovra 2019 – 2021 si basa, come indicato dal Documento Programmatico di Bilancio 2019, sulla previsione della crescita del PIL dal valore tendenziale dello 0,9% al programmatico dell'1,5% attraverso l'aumento **dell'obiettivo del deficit dall'1,2% al 2,4% del PIL.**

		2018	2019	2020	2021
PIL	tendenziale DEF	1,5	1,4	1,3	1,2
	tendenziale NADEF	1,2	0,9	1,1	1,1
	programmatico	1,2	1,5	1,6	1,4
	diff. tend NADEF/ programmatico		0,6	0,5	0,3
indebitamento netto	tendenziale DEF	-1,6	-0,8	0	0,2
	tendenziale NADEF	-1,8	-1,2	-0,7	-0,5
	programmatico	-1,8	-2,4	-2,1	-1,8
	diff. tend NADEF/ programmatico		-1,2	-1,4	-1,3
interessi	tendenziale DEF	3,5	3,5	3,5	3,5
	tendenziale NADEF	3,6	3,6	3,7	3,8
	programmatico	3,6	3,7	3,8	3,9
	diff. tend NADEF/ programmatico		0,1	0,1	0,1
debito	tendenziale DEF	130,0	128,0	124,7	122,0
	tendenziale NADEF	130,9	129,2	126,7	124,6
	programmatico	130,9	130,0	128,1	126,7
	diff. tend NADEF/ programmatico		0,8	1,4	2,1

Le principali voci della manovra 2019 che incidono sui saldi di finanza pubblica sono:

- sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (-0.7% del PIL);
- pensionamenti anticipati (-0.37% del PIL)
- reddito e pensione di cittadinanza (-0.37% del PIL);
- investimenti a livello nazionale (-0,12% del PIL);
- investimenti a livello territoriale (-0.07% del PIL).

Misure discrezionali adottate dalle Amministrazioni pubbliche			
Effetti finanziari % del PIL			
	2018	2019	2020
Maggiori entrate			
Rottamazione cartelle esattoriali	0	0,06	0,07
Altre misure di pace fiscale	0,01	0,01	0,01
Rafforzamento della fatturazione elettronica tra privati	0,02	0,06	0,1
Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per le imprese	0,01	0,02	-0,02
Abrogazione dell'imposta sul reddito imprenditoriale- IRI	0,11	0,07	0,06
Banche (interventi fiscali)	0,07	0,05	0,03
Rideterminazione acconto dell'imposta sulle assicurazioni	0,05	0	0,02
Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti	0,05	0	0
Trattamento fiscale svalutazione crediti nuovi principi contabili	0,06	-0,01	-0,01
Totale maggiori entrate	0,38	0,26	0,26
Minori spese			
Razionalizzazione della spesa dei Ministeri	0,14	0,06	0,06
Riprogrammazione trasferimenti a vari enti	0,06	0	0
Totale minori spese	0,2	0,06	0,06
Minori entrate			
Disattivazione delle clausole di salvaguardia delle precedenti leggi di stabilità	-0,68	-0,29	-0,21
<i>Flat tax</i>	-0,03	-0,1	-0,07
Ulteriore proroga detrazioni fiscali (c.d. ecobonus)	0	-0,02	-0,05
Ulteriore proroga super e iper ammortamento	0	-0,02	-0,04
Totale minori entrate	-0,71	-0,43	-0,37
Maggiori spese			
Pensionamenti anticipati (c.d. Quota 100)	-0,37	-0,37	-0,36
Reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza	-0,37	-0,36	-0,35
Ristoro risparmiatori	0	-0,02	-0,02
Pubblico impiego	-0,03	-0,04	-0,04
Rilancio investimenti a livello nazionale	-0,12	-0,16	-0,18
Rilancio investimenti a livello territoriale	-0,07	-0,14	-0,15
Politiche invariate	-0,07	-0,17	-0,15
Totale maggiori spese	-1,03	-1,26	-1,25
Altro	-0,04	-0,05	-0,02
TOTALE	-1,2	-1,43	-1,3
INDEBITAMENTO NETTO TENDENZIALE	-1,2	-0,7	-0,5
INDEBITAMENTO NETTO PROGRAMMATICO	-2,4	-2,13	-1,8

LE REGIONI E LA MANOVRA 2019 – 2021

È stato appena concluso in Conferenza Stato - un “*Accordo in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, rilancio degli investimenti pubblici e assenso sul riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale*” (intesa 15 ottobre 2018, n188), a riguardo si apprezza la disponibilità del Governo a chiudere, per la prima volta, quest’accordo propedeutico alla stesura della legge di bilancio 2019 prima della presentazione del disegno di legge stesso.

Si auspica che lo spirito di leale collaborazione e il metodo di lavoro proficuo utilizzato per il confronto debba esser replicato per tutti i prossimi provvedimenti di finanza pubblica riguardanti le Regioni nella considerazione che si superano i tagli alle politiche sociali, alla sanità e al TPL e si qualifica la spesa pubblica indirizzando le risorse destinate agli avanzi (ossia surplus di entrate correnti rispetto a spese correnti) agli investimenti pubblici.

L’accordo fra il Governo e le Regioni a statuto ordinario è intervenuto su una situazione a legislazione vigente che prevedeva un contributo alla finanza pubblica per la manovra 2019 – 2021 della Regioni a statuto ordinario risulta pari a circa 14,8 miliardi per il 2019 e 2020, in parte già coperti con precedenti accordi fra Stato e Regioni.

Le linee essenziali dell’accordo sono:

- lo “scambio” di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l’avanzo delle Regioni a statuto ordinario al rilancio e all’accelerazione degli investimenti pubblici per quell’ammontare di tagli non ancora coperti per gli anni 2019 e 2020 che ammontavano a 2,496 miliardi di euro per il 2019 ed a 1,746 miliardi di euro per il 2020. Gli investimenti saranno aggiuntivi a quelli già definiti nelle Intese Stato – del 22 febbraio 2018 e del 23 febbraio 2017, a carico dei bilanci regionali per gli anni 2019 - 2023 per un importo di circa 4,242 miliardi di euro;
- la salvaguardia integrale delle risorse per le politiche sociali e un rifinanziamento sul pluriennale per le funzioni in materia di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, che senza Intesa sarebbero azzerati;
- la realizzazione dell' obiettivo di finanza pubblica richiesto alle a statuto ordinario dalla manovra nonostante un peggioramento degli obiettivi per lo Stato;
- lo sblocco dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dal 2021 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247/2017 e n.101/2018;
- lo sblocco degli investimenti sul *fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese* (c.140 ex lege 232/2016) rientranti nelle materie di competenza regionale attraverso l’intesa con gli enti territoriali (sentenza Corte Costituzionale n. 74/2018) sul quale si chiede un’*Intesa Quadro*” per le materie concorrenti.

Riguardo questo ultimo punto, le Regioni ritengono che sarebbe più opportuno che tutte le risorse che riguardano “investimenti rientranti nella competenza concorrente” degli enti territoriali siano trasferite direttamente al *Fondo investimenti per gli enti territoriali*, tale procedura eliminerebbe ogni sovrapposizione di competenze e il conflitto istituzionale.

Le a statuto ordinario continuano a concorrere, inoltre, attivamente e in positivo al miglioramento delle grandezze di finanza pubblica oltre che con la riqualificazione della spesa corrente verso investimenti per la crescita, con un avanzo rispetto al pareggio di bilancio pari a 1.696,2 milioni di euro per il 2019 e di 837 milioni di euro per il 2020.

Pur essendosi ridotto l’importo in valore assoluto dell’avanzo a carico delle a statuto ordinario per il 2019 e 2020, grava sulle direttamente (con avanzo circa 2/3 nel 2019 e 1/3 sul 2020) o indirettamente (a carico del Fondo investimenti per gli enti territoriali per il restante importo) l’intero importo della manovra non ancora coperta per gli anni 2019 e 2020 che ammonta per il 2019 a 2,496 miliardi di euro e per il 2020 per 1,746 miliardi di euro da aggiungersi alla minor entrata di 750 milioni (totale 2.496 miliardi) per la riduzione della manovra a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.103/2018.

Estratto da: Quadro programmatico amministrazioni pubbliche per sottosettore (Tab.III.1-6 (DPB 2019) - %PIL

	2018	2019
amministrazioni pubbliche	-1,8	-2,4
<i>di cui</i>		
Amministrazioni centrali	-2,1	-2,6
Amministrazioni locali (comprese Regioni)	0,1	0,1
Enti di previdenza	0,1	0,1

	2016	2017	2018	2019	2020
avanzo (milioni) RSO	1.900	1.974	2.300	1.696	838
pari al %PIL	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,04%

Si ricorda che il comparto delle Regioni a statuto ordinario è l’unico della PA a cui è richiesto un avanzo oltre al pareggio di bilancio e che l’equilibrio di bilancio in termini strutturali per le Regioni è previsto già dalla legge di stabilità 2015.

L’impegno sottoscritto dalle Regioni a statuto ordinario ha un importante profilo finanziario, circa 4,242 miliardi, in termini di investimenti finanziati dai bilanci regionali per gli anni 2019 – 2023. La sanzione prevista nell’accordo in caso di mancato o parziale impegno degli investimenti, versamento di entrate proprie all’entrata del bilancio dello Stato, potrà essere rivista e rimodulata con la possibilità di aumentare il saldo positivo di pareggio e che solo in caso di mancata salvaguardia dei conti pubblici

si debba prevedere il riversamento, ciò alla luce del fatto che anche le Amministrazioni centrali procedono alla rimodulazione degli stanziamenti. Peraltro, le norme previste dal DL 119/2018 “in materia fiscale e finanziaria” appena approvato (art. 3 e art. 4) determinano effetti di minor gettito per le (art. 3 una minore entrata pari al 30% dell'importo oggetto di recupero già accertato a seguito di attività di controllo svolta dagli uffici; art.4 azzerava la riscossione coattiva della tassa automobilistica per gli anni d'imposta dal 1999 al 2007) e maggiori oneri correnti in quanto rimangono a carico degli enti impositori, diversi dall'erario e dai comuni, i rimborsi all'Agente della riscossione delle spese esecutive sostenute in venti rate annuali decorrenti dal 30 giugno 2020.

Come già successo per precedenti provvedimenti di finanza pubblica si richiama il Governo all'applicazione del necessario ristoro previsto ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. t) della legge n. 42/2009 che stabilisce la possibilità di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali solo se è prevista la contestuale adozione di misure per la completa compensazione, nonché di quanto stabilito, in attuazione di detta lettera t) dall'art. 11 del d.Lgs. n. 68/2011.

Tale situazione è ancor più stridente in quanto contraddittoria con il percorso che alcune Regioni stanno intraprendendo in materia di “*ulteriori forme di autonomia*” in attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione e con l'impegno del Governo ribadito nella NADEF 2018 di considerare tale percorso una “*priorità*” del programma governativo.

In sede di sottoscrizione dell'Accordo le Regioni hanno anche segnalato, tra l'altro, la necessità di individuare una soluzione adeguata relativamente all'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo, alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti. La proposta di norma è contenuta nel ddl “Bilancio” in esame, si riconosce al Governo la sensibilità sul necessario inserimento della norma al fine di facilitare l'attuazione dell'accordo.

Il proficuo lavoro istruttorio che ha permesso la conclusione dell'Accordo non ha consentito, in conseguenza dei tempi strettissimi, la definizione puntuale di una norma finalizzata alla riduzione del debito pubblico, in continuità con le precedenti operazioni di ristrutturazione messe in atto con l'art. 45 del DL 66 del 2014 per la quale si chiede al Governo un approfondimento per l'inserimento nel ddl nel corso dell'iter parlamentare. (allegato articolo)

A riguardo si ricorda che l'entità del debito delle amministrazioni locali (a cui appartiene il sottosettore) è previsto in continuo calo, -13,68% dal 2014 al 2021: “*Quanto al ruolo dei sottosettori delle amministrazioni pubbliche, appare chiaro che alle amministrazioni centrali è ascrivibile circa il 97% del debito pubblico complessivo della PP.AA., mentre alle amministrazioni locali è riferibile circa il 5% e agli enti di previdenza una quota trascurabile. In termini di variazione, l'incremento annuo dello stock di debito delle pubbliche amministrazioni ammonta a circa il 2% in ognuno degli anni dell'orizzonte temporale di programmazione ed è interamente dovuto alle*

amministrazioni centrali.” (Estratto da Dossier del Parlamento 8 ottobre 2018 sulla NADEF 2018 - Doc. LVII, n. 1-bis)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Livello al lordo dei sostegni finanziari Area Euro								
Amministrazioni pubbliche	2.136.015	2.172.850	2.217.910	2.263.056	2.314.295	2.368.961	2.416.872	2.466.865
in % del PIL	132,5	132,1	132,0	131,2	130,9	130,0	128,1	126,7
Amministrazioni centrali	2.048.532	2.089.205	2.138.134	2.184.998	2.238.192	2.294.740	2.344.451	2.396.113
Amministrazioni locali	140.073	135.694	131.624	128.223	126.269	124.386	122.586	120.916
Enti di previdenza e assistenza	213	114	146	134	134	134	134	134
Livello al netto dei sostegni finanziari Area Euro								
Amministrazioni pubbliche	2.075.686	2.114.619	2.159.679	2.204.825	2.256.064	2.310.730	2.358.774	2.409.159
in % del PIL	128,8	128,5	128,5	127,8	127,6	126,8	125,00	123,8
Amministrazioni centrali	1.988.203	2.030.974	2.079.903	2.126.767	2.179.960	2.236.509	2.286.353	2.338.407
Amministrazioni locali	140.073	135.694	131.624	128.223	126.269	124.386	122.586	120.916
Enti di previdenza e assistenza	213	114	146	134	134	134	134	134

Dati estratti da: TAB. III - Debito delle Amministrazioni pubbliche per sottosettore (milioni di euro e % del PIL) - anni 2017 - 2021 estratto da NADEF 2018; anni precedenti DEF 2017 NADEF 2017 e 2016

L'intero debito degli enti territoriali è contratto solo per investimenti e con modalità di estinzione con rimborsi scaglionati nel tempo (tipo amortizing), ciò permette la sostenibilità temporale all'interno degli equilibri di bilancio e la sua graduale riduzione a differenza del debito dell'amministrazione centrale che solitamente è a rimborso in soluzione unica alla scadenza (tipo bullet) e contratto anche per spese correnti. A fronte di questa diversa caratterizzazione del debito le suggeriscono di attribuire l'intero debito contratto agli enti territoriali perché si facciano carico degli investimenti sul territorio procedendo gradualmente ad ammortizzare il debito.

Si osserva che il ddl prevede lo sblocco dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per gli enti locali e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247/2017 e n.101/2018 già a decorrere dall'anno 2019 e che di conseguenza sono soppresse le norme relative alle intese nazionali per gli spazi finanziari. È soppressa anche la norma che prevede sanzioni alle e province autonome di Trento e Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal DPCM di cui all'art.10 della legge 243/2012. Stante queste premesse si evidenzia la necessità, pur non potendo intervenire sulla legge 243/2012, di chiarire se la disciplina riguardo le operazioni di indebitamento, continua comunque ad essere effettuata sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale così come previsto dall'art.10 e di definire che il venir meno delle intese sull'utilizzo degli spazi finanziari supera definitivamente la restituzione di spazi pluriennali acquisiti con le precedenti intese.

Si riconosce l'impegno e la particolare attenzione del Governo sulle "Politiche sociali" dimostrata attraverso il rifinanziamento dei più importanti capitoli di spesa. Si sottolinea la necessità di adeguare il finanziamento dell'assistenza disabili al fabbisogno già riconosciuto in sede di Conferenza Stato – Regioni almeno di 112 milioni.

RIFINANZIAMENTO					STANZIAMENTO TOTALE		
<i>(milioni)</i>	2019	2020	2021		2019	2020	2021
Fondo non autosufficienze	100	100	100	a decorrere	573.200.000	571.000.000	568.900.000
Fondo politiche sociali	120	120	120	a decorrere	400.958.592	400.958.592	400.958.592
Assistenza disabili	75	75	75				

TPL

Il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti è confermato in riduzione rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. Le Regioni chiedono il reintegro di queste ultime somme attraverso il rifinanziamento del Fondo per tale importo. (allegato emendamento)

Il piano di investimenti nel TPL deve essere accompagnato da adeguate risorse per la gestione dei servizi garantendo la stabilità delle risorse nel tempo, al fine di consentire una efficace programmazione degli interventi a favore dei cittadini e la stipula di contratti di servizio pluriennali.

Ad oggi non sono definiti i criteri di riparto del FNT secondo il disposto dell'art. 27 comma 2, per i quali si è in attesa di ulteriori appositi decreti attuativi.

Si evidenzia l'opportunità di procedere ad una revisione sostanziale dell'art. 27 del DL 50/2017, di difficile attuazione e gestione, in modo tale da prevedere delle modalità snelle di assegnazione ed erogazione del FNT che non pregiudichino gli equilibri dei bilanci regionali e degli affidamenti di trasporto pubblico, in particolare per l'indeterminatezza dell'assegnazione finale del Fondo, al fine di scongiurare il pericolo di blocco dei servizi pubblici e/o del peggioramento della quantità e qualità degli stessi, pur mantenendo la logica della ricerca di maggior efficacia ed efficienza nella spesa.

Nelle more delle modifiche si ripropone di posticipare l'attuazione dell'art. 27 citato.

Le Regioni propongono di definire nuove modalità per la quantificazione del finanziamento del fabbisogno del Trasporto Pubblico Locale ancorando l'ammontare a una percentuale del PIL come avviene per il SSN.

CENTRI PER L'IMPIEGO

Le Regioni chiedono la stabilizzazione del sistema, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e uno stanziamento delle risorse congruo e a regime e non solo per 2

anni. Si ricorda che i costi dei centri per l'impiego sono prettamente di personale e pertanto le spese sono continuative e ricorrenti.

In previsione dell'applicazione dell'articolo 21, c.1, si chiede fin da ora il pieno coinvolgimento delle Regioni.

ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 205/2016

Con sentenza n. 137 del 2018 la Corte costituzionale ha stabilito che “poiché l'interpretazione accolta dalla sentenza n. 205 del 2016 di questa Corte non ha trovato riscontro nel successivo operato dello Stato, si rende ora necessario sancire il dovere statale di riassegnazione delle risorse con una pronuncia di accoglimento che dichiari illegittimo l'art. 16, comma 1, nella parte in cui – modificando l'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 – non prevede la riassegnazione alle e agli enti locali, subentrati nelle diverse nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190 del 2014 e connesse alle stesse funzioni non fondamentali. Resta riservata al legislatore statale l'individuazione, nel contesto delle valutazioni attinenti alle scelte generali di bilancio, del quantum da trasferire, con l'onere tuttavia di rendere trasparenti, in sede di approvazione dell'atto legislativo di riassegnazione delle risorse, i criteri seguiti per la quantificazione (sul rilievo dell'istruttoria tecnica ai fini del controllo di costituzionalità sentenze n. 20 del 2018, n. 124 del 2017, n. 133 del 2016, n. 70 del 2015).

Le Reg chiedono al Governo di aprire un tavolo di lavoro per “sanare” la situazione di illegittimità che si è prodotta negli anni 2016-2018, e definire una disciplina per il finanziamento a regime delle risorse spettanti dal 2019 per le stesse e per gli enti subentranti ai quali le Regioni attribuiranno quota parte delle risorse.

EMENDAMENTI

1. Ristrutturazione del debito

All'articolo 45 del decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole *“la ristrutturazione”* sono aggiunte le parole *“o estinzione anticipata anche parziale”*; al termine è aggiunto il seguente periodo *“la ristrutturazione di cui al presente comma non può riguardare mutui oggetto di precedenti ristrutturazioni ai sensi del presente articolo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2”*;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: *“Per il riacquisto da parte delle dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo ministero, può effettuare emissioni di titoli di Stato fino all'importo corrispondente alla riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle Regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2018. La riduzione del debito nominale è riferita alla riduzione del debito nominale delle Regioni al netto valore nominale dei titoli di stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo. Le provviste di cui al presente comma sono erogate, su base proporzionale, secondo le effettive necessità delle Regioni, salvo diverso accordo assunto in sede di Conferenza Stato – Regioni. In ogni caso, per le finalità di cui al presente articolo, l'importo massimo delle emissioni di titoli di Stato per l'esercizio 2019 non può superare il limite di euro 200.000.000,00; per gli esercizi successivi il limite sarà costituito dalla riduzione del debito nominale di cui sopra.”*;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: *“Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che presentino le seguenti caratteristiche:*
 - a) *importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;*
 - b) *valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 50 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.”*;
- d) al comma 7, le parole *“trasmettendo entro il 20 giugno 2014”*, sono abrogate;
- e) al comma 10, le parole *“da emanarsi entro il 18 luglio 2014”*, sono abrogate;

- f) al comma 12, dopo le parole *“di cui al comma 15”*, la parola *“è”* è sostituita con le parole *“può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2”*;
- g) al comma 13, dopo le parole *“valore di riacquisto dei titoli”*, sono aggiunte le parole *“al netto dell’eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2”* e dopo le parole *“di rinegoziazione,”* sono aggiunte le parole *“al netto dell’eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,”*;
- h) al comma 14, dopo le parole *“riacquisto del titolo”*, sono aggiunte le parole *“al netto dell’eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2”*.

Relazione

Ai fini della ristrutturazione del debito delle Regioni, l'impianto fornito dall'art. 45 del D.L. n. 66/2014 ha costituito un valido strumento per conseguire l'obiettivo della riduzione del debito delle Regioni e dell'intero comparto della pubblica amministrazione, così come previsto dalle disposizioni di derivazione anche europea.

Il meccanismo previsto, tuttavia, è stato pensato dal legislatore come intervento "una tantum" e la struttura degli adempimenti e delle scadenze non permettono di applicare al meglio la procedura.

Per i motivi di cui sopra si ritiene necessario apportare alla normativa di riferimento le modifiche minimali sufficienti a trasformare le attività di ristrutturazione da episodiche a strutturali.

In particolare le proposte di modifica riguardano:

- 1) Il comma 1, ove vi precisa che la ristrutturazione può riguardare anche l'estinzione anticipata dei mutui; si precisa, inoltre, che non può avviarsi la procedura di ristrutturazione o estinzione anticipata se lo stesso mutuo è già stato oggetto di precedenti ristrutturazioni effettuate ai sensi del medesimo articolo 45;
- 2) il comma 2, dove si specifica che l'importo destinato al contributo, fissato inizialmente a 543.170.000 euro, è da stabilirsi, "a regime", in misura non superiore alla riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle , a far data dell'1/01/2018; la modifica proposta consente una sorta di "autofinanziamento" delle operazioni di ristrutturazione delle utilizzando la riduzione del debito determinata da analoghe operazioni poste in essere in precedenza, a partire dal 1/01/2018; per l'esercizio 2019 si prevede che l'importo massimo delle emissioni necessarie al finanziamento delle operazioni non superi i 200 milioni di euro;
- 3) i commi 5, 7 e 10, ove specifici termini temporali "storici", riguardanti le fasi delle operazioni di riacquisto dovrebbero scomparire in considerazione del fatto che la possibilità di ristrutturazione del debito dovrebbe essere permanente, nel rispetto di tutti gli altri vincoli posti dalla normativa di riferimento;
- 4) il comma 5, lettere a) e b) ove i requisiti minimi per accedere alle procedure di ristrutturazione vengono abbassati al fine di permettere un più ampio accesso alle procedure di ristrutturazione;
- 5) il comma 12, nel quale il finanziamento riguardante il riacquisto dei titoli, ad opera del Ministero dell'Economia e delle finanze è ripensato come mera possibilità atta a favorire il riacquisto e non come meccanismo ordinario;
- 6) il comma 13, nel quale si specifica che, in caso di chiusura di strumenti derivati, l'eventuale contributo da parte del MEF, deve essere escluso dal calcolo della convenienza economica;
- 7) il comma 14, similmente al comma 13 specifica che le valutazioni di convenienza economica non debbono tener conto dell'eventuale contributo al riacquisto da parte del MEF.

2. Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti

Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, il fondo di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n.135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Relazione

Il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti è stato ridotto rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. La norma prevede il rifinanziamento di almeno quest'ultima quota stante la necessità di far fronte attraverso i contratti di servizio anche agli investimenti nei trasporti pubblici.

a) Modifiche all'articolo 70

Dopo il comma 2 dell'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole “, fino al 31 dicembre 2015, “sono soppresse.

Relazione

La norma proposta adegua l'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 70.

ARTICOLO 3 DEL D.LGS. N. 118/2011 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Art. 3

Principi contabili generali e applicati

(...)

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le Regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, ~~fino al 31 dicembre~~

2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

(...)

b) Modifiche all'articolo 65

All'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 468-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dall'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

Relazione

La norma ha lo scopo di consentire di iscrivere l'intera quota accantonata e vincolata al fine di rappresentare correttamente nel sistema informativo contabile i reali saldi di bilancio, fermo restando le regole e i limiti di applicazione dell'avanzo vincolato.

ART. 65 DEL DDL N. 1334/2018 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Art. 65

(Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo)

(...)

4. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 1 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, **nonché della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dall'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.**

a) Modifiche all'articolo 70

Dopo il comma 2 dell'articolo 70 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 779, le parole da: “, per le Regioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) i commi 780 e 781 sono soppressi.

2-ter. Al secondo periodo dell'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: “degli edifici” sono aggiunte le seguenti: “e delle infrastrutture pubbliche”.».

Relazione

Le norme proposte hanno l'obiettivo di ampliare la flessibilità nell'utilizzo delle risorse per investimenti

ARTICOLO 70 DEL DDL N. 1334/218 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Art. 70

(Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa».

2. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:

«d-bis) solo con riferimento alle Regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle Regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione».

2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 779, le parole da: “, per le Regioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) i commi 780 e 781 sono soppressi.

2-ter. Al secondo periodo dell'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: “degli edifici” sono aggiunte le seguenti: “e delle infrastrutture pubbliche”».

ARTICOLO 1, COMMI DA 779 A 781, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, A SEGUITO DELLE MODIFICHE

Comma 779

779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, ~~per le che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti.~~ Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.

Comma 780

780. ~~Le Regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140 bis e 495 bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.~~

Comma 781

781. ~~Le Regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.~~

ARTICOLO 44, COMMA 6-TER, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189 A SEGUITO DELLE MODIFICHE

(...)

6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici **e delle infrastrutture pubbliche**. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Accesso al debito delle Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento nell'anno precedente

All'articolo 70, primo comma, del ddl "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", le parole "nell'ultimo triennio" sono sostituite dalle parole "nell'ultimo anno".

Relazione

L'emendamento richiede il rispetto degli indicatori di tempestività dei pagamenti nel solo anno precedente, anziché nel triennio precedente, ai fini dell'utilizzo del debito autorizzato per la copertura di spese d'investimento, da contrarre in relazione alle effettive esigenze di cassa. In tal modo si consente al più ampio possibile novero di Regioni che abbiano dimostrato nel precedente esercizio il rispetto dei tempi di pagamento di utilizzare una fonte aggiuntiva di finanziamento per il rilancio degli indispensabili investimenti pubblici, ispirata a criteri di sana gestione perché potenzialmente in grado di contenere l'aumento del debito pubblico e di realizzare il risparmio di ingenti somme a titolo di interessi da destinare al sostegno di servizi pubblici indispensabili.

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Articolo 4

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 3, dopo la parola "erariali" sono aggiunte le seguenti parole: " , regionali";
- b) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3 bis: "Nell'ambito delle risorse di cui al programma "Federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, una quota pari a 200.000.000 euro per l'anno 2019 è attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle Regioni e alle Province autonome al fine di compensare le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle Regioni e dalle Province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 giugno 2019 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Relazione

La presente proposta emendativa è tesa a:

- a) *Prevedere il rimborso, a carico del bilancio dello Stato, delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1 anche a valere sui carichi regionali;*
- b) *Prevedere l'attribuzione alle di una quota di risorse, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019, a ristoro delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo.*

Articolo 9

All'articolo 9, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

"11 bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i proventi derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i singoli enti beneficiari del gettito delle entrate oggetto della dichiarazione integrativa speciale, in proporzione al contributo potenziale delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto all'imposta sostitutiva complessivamente versata".

Conseguentemente, il comma 12 è così riformulato:

*"Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a), **ripartite in favore dello Stato, sulla base di quanto previsto al comma 11 bis**, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata*

del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato ai sensi del precedente periodo.

Relazione

La presente proposta emendativa è tesa a specificare che i proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9 vengono successivamente ripartiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i singoli enti beneficiari del gettito dei tributi interessati alla presentazione delle dichiarazioni integrative speciali, in proporzione al contributo potenziale di ciascun tributo all'imposta sostitutiva complessivamente versata.

Allegati di settore

Roma, 8 novembre 2018

• **INVESTIMENTI REGIONALI – FACOLTA' ASSUNZIONALI**

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

“Art. 17-bis Acceleratore degli investimenti regionali

- 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o comunitari, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del proprio territorio, le Regioni attivano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.*
- 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, le Regioni possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive, entro un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ivi comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.*
- 3. La spesa relativa alle assunzioni di cui al comma 2 non rileva ai fini del rispetto da parte delle Regioni dell'applicazione dell'art. 1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.”*

Relazione

Il presente intervento normativo si pone l'obiettivo di fornire adeguato supporto alla realizzazione degli interventi previsti dai piani degli investimenti delle Regioni, mediante acquisizione di personale caratterizzato da un forte profilo tecnico, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con contratti a tempo determinato e per il tempo necessario alla conclusione delle attività programmate.

La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi, poiché le assunzioni a tempo determinato possono essere realizzate a valere su risorse disponibili a legislazione vigente.

• **MODIFICHE AL D.LGS 165/2001 165/2001**

Art.

All'art. 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 165, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “i dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “il personale”;*
- b) al comma 4 dopo le parole “non può superare i cinque anni” sono aggiunte le seguenti “rinnovabile una sola volta”*
- c) al comma 6 le parole “i dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “Il personale”.*

Relazione

Il presente intervento rende applicabili le disposizioni già presenti per il personale dirigenziale anche al personale del comparto.

- **PARTECIPATE**

Art.

All'articolo 19 (Gestione del personale) del D.Lgs. 175/2016 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. Al fine di favorire i processi di razionalizzazione delle società e di razionale allocazione delle risorse umane le amministrazioni pubbliche, anche in accordo tra loro, possono stabilire procedure, criteri e modalità per il passaggio di personale, già dipendente a tempo indeterminato, tra società a controllo pubblico o tra queste ed altri soggetti di diritto privato soggetti a controllo delle medesime amministrazioni pubbliche. Il reclutamento di personale ai sensi del comma 2 può essere subordinato al previo esperimento delle procedure di cui al presente comma."

"2 ter. In caso di acquisto da parte di società a controllo pubblico, di azienda o di ramo di azienda di società, al personale dell'azienda o del ramo d'azienda ceduta e rientrante nella previsione di cui all'art 35 comma 1 lett.b del d. Lgs. 165/2001 trova applicazione l'art. 2112 cod. civ."

Relazione

Il legislatore statale, con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e s.m.i., ha provveduto ad una significativa opera di riordino del composito fenomeno delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, riconducendo ad una disciplina organica le molteplici e frammentarie regolamentazioni che si sono stratificate in materia, dando origine ad orientamenti giurisprudenziali non di rado divergenti.

La concreta applicazione della normativa ha evidenziato da un lato alcuni dubbi circa l'applicabilità delle norme dettate dal decreto legislativo 175/2016 piuttosto che dal codice civile e, dall'altro lato, alcuni ambiti in cui le modalità con cui potrebbe applicarsi la normativa medesima potrebbero costituire o, al contrario, impedire il conseguimento di uno degli obiettivi del legislatore, ossia la razionalizzazione degli enti partecipati dalle pubbliche amministrazioni.

Ci si riferisce in particolare al tema di come si concilino le disposizioni dettate dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 175/2016 con la possibilità di passaggio di personale tra enti partecipati e l'istituto generale di diritto privato della cessione di contratti di lavoro (ex art. 1406 del cod. civ.).

La legislazione formatasi al riguardo ha evidenziato come le finalità di razionalizzazione delle risorse pubbliche e di correlata ottimizzazione delle risorse umane al servizio delle attività di pubblico interesse, possano essere perseguite più efficacemente tramite procedure di redistribuzione del personale a seconda dei mutevoli fabbisogni degli enti piuttosto che procedere in via autonoma all'attivazione di procedure di assunzione di nuovo personale.

In tale ottica, il legislatore ha agevolato forme di redistribuzione del personale tra pubbliche amministrazioni (v. artt. 29 bis, 30, 33, 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001) o tra società in controllo pubblico (v. art. 1, commi da 565 a 568 della l. 147/2013, commi odieramente sostituiti dalle disposizioni dell'art. 25 del d.lgs. 175/2016).

In questo quadro non apparirebbero in contrasto con l'orientamento del legislatore processi di redistribuzione del personale in ottica di "gruppo pubblico" da attuarsi tra società a controllo pubblico

o tra queste ed organismi di diritto pubblico, controllati dalla stessa o dalle stesse amministrazioni, che potrebbero pertanto assimilarsi ad una ricollocazione di personale già inserito a tempo indeterminato nel “gruppo pubblico”.

- All’art. 24 del D. Lgs. 175/2016 inserire il comma 10

All'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 inserire il comma 10

" 10. Qualora, in occasione della verifica annuale delle partecipazioni di cui all'art. 20, le singole amministrazioni pubbliche accertino che, nelle società ove detengono partecipazioni di minoranza, i processi di razionalizzazione non hanno conseguito gli obiettivi previsti dai piani di revisione straordinaria approvati entro il 30 settembre 2017, possono, entro il 30 settembre 2019, adottare un nuovo provvedimento motivato teso a decidere l'alienazione delle relative quote.

L'alienazione delle partecipazioni, da effettuarsi con le procedure di cui all'articolo 10, avviene entro il 30 settembre 2020. In caso di mancata alienazione entro tale termine, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la partecipazione medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile."

Il comma 10 inserito nell'art. 24 consentirebbe a quegli enti che a settembre 2017 avevano ritenuto di non alienare (e quindi nel caso, di recedere) in virtù di piani industriali e di razionalizzazione in corso di predisposizione o attuazione da parte delle società, di > decidere nel 2019 di alienare (ed eventualmente recedere) qualora questi piani non siano stati adottati o non siano stati realizzati. Questa facoltà è richiesta, in via eccezionale e da esercitarsi entro il 30.9.2019, solo per le situazioni in cui il socio pubblico alienante/recedente è un socio di minoranza

- **SUPERAMENTO DEL PRECARIATO - CESSIONE QUOTE ASSUNZIONALI**

Art....

Le Regioni, al fine del superamento del precariato e della valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro flessibile, possono prevedere negli atti di programmazione dei fabbisogni di personale la cessione di quote della propria capacità assunzionale per il triennio 2018- 2020, alle agenzie regionali strumentali e agli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni stesse, per consentire la stabilizzazione del personale che ha maturato presso dette agenzie ed enti i requisiti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

La cessione di quote di capacità assunzionale alle agenzie ed enti di cui al comma precedente, per le medesime finalità di stabilizzazione, può avvenire anche tramite incremento degli ordinari limiti finanziari per assunzioni a tempo indeterminato, in applicazione ed entro i limiti di cui all'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

Le agenzie regionali strumentali e agli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni, sono tenuti ad utilizzare, nel triennio 2018 - 2020, l'intera capacità assunzionale ceduta dalle regioni ai sensi dei commi precedenti, per le stabilizzazioni tramite assunzioni a tempo indeterminato del personale avente i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e/o per procedure concorsuali riservate al personale avente i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Relazione

La norma si rende necessaria per consentire alle Regioni la cessione di quote assunzionali per il triennio 2018- 2020, alle agenzie regionali strumentali e agli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni stesse, per consentire la stabilizzazione del personale che ha maturato presso dette agenzie ed enti i requisiti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

- **FORME DI LAVORO FLESSIBILE**

Art.....

1. *Dopo il comma aggiungere il seguente:*

“1. Alle Regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 11, comma 4 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”

Relazione

Il presente intervento normativo concerne la possibilità per le Regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di applicare, in relazione alle forme di lavoro “flessibile”, le disposizioni previste dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 11, comma 4 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La disposizione normativa da ultimo citata, ha introdotto nel 2014 delle rilevanti previsioni per gli enti locali. In particolare, secondo quanto disposto dalla predetta normativa gli enti in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non sono soggetti alle limitazioni dettate dal citato art. 9, comma 28, fermo restando in ogni caso che la spesa complessiva per le cd. forme di lavoro “flessibile” ivi previste non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

Il presente intervento normativo pertanto adegua l’ordinamento regionale in ambito di lavoro “flessibile” alle vigenti previsioni per gli enti locali. Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla presente disposizione si rappresenta che le eventuali forme di lavoro “flessibile” attivabili, nel limite di spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, saranno comunque poste in essere nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

- **GRADUATORIE CONCORSUALI**

“L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni non precedenti al 31 dicembre 2013 sono prorogate al 31 dicembre 2019”.

Relazione

Si richiede la proroga delle graduatorie degli ultimi 5 anni in ragione della necessità di completare le procedure di stabilizzazione nelle amministrazioni regionali e negli enti dipendenti, nonché al fine di evitare problematiche organizzative in relazione alle cessazioni dell'anno 2019, anche alla luce delle nuove normative in merito.

- Esclusività

All'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2019 il trattamento economico aggiuntivo di cui al primo periodo è calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi del trattamento economico previsti dai contratti collettivi di lavoro».

Relazione

La proposta di integrazione della disciplina dell'art. 15-*quater* del D.Lgs. 502/1992 intende chiarire che, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro deve essere considerata al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi del trattamento economico previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Tale previsione appare coerente con l'assetto legislativo della disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria del SSN.

Esso individua nel rapporto esclusivo la forma tipica del rapporto di lavoro. Difatti, l'articolo 15-*quater* del D.Lgs. 502/1992, nel disciplinare l'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del SSN, stabilisce che il rapporto di lavoro dei predetti dirigenti si intende, in via ordinaria, assoggettato al regime di esclusività, ferma restando la possibilità di optare annualmente, su base volontaria, per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Il rapporto di lavoro esclusivo, secondo la disciplina dettata dall'art. 15-*quinquies* del D.Lgs. 502/92, comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle diverse tipologie previste dal legislatore e oggetto di ulteriore regolamentazione da parte dei contratti collettivi di lavoro. L'attività libero professionale intramoenia tende a qualificarsi come una specifica tipologia di attività professionale che integra il rapporto di lavoro del dirigente sanitario nell'ambito del SSN. Essa inoltre è svolta nell'ambito di una specifica programmazione ed organizzazione della parte datoriale, che ne definisce le condizioni e le modalità di verifica e controllo, anche al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale.

Il legislatore, coerentemente con la scelta di ritenere il rapporto di lavoro esclusivo il rapporto tipico dei dirigenti del ruolo sanitario, da privilegiare ed incentivare rispetto a quello non esclusivo, ha previsto il riconoscimento a favore dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, di un trattamento economico aggiuntivo, la cui compiuta disciplina è affidata alla contrattazione collettiva. Quest'ultima ha qualificato il trattamento aggiuntivo come una specifica indennità economica, il cui finanziamento tuttavia non è posto a carico dei fondi contrattuali per il salario accessorio. Nella fase di prima attivazione dell'indennità di esclusività sono stati individuati, per via legislativa e contrattuale, specifiche forme di finanziamento, tramite il concorso di spesa dei diversi livelli sui cui insiste il contratto collettivo medesimo. A regime invece il finanziamento è posto a carico del bilancio delle aziende sanitarie, nel quadro della dinamica tra nuovi accessi e passaggi di fascia (da finanziarie), e cessazioni (che costituiscono una economia di spesa).

Sotto il profilo dell'impatto dell'indennità di esclusività sulla dinamica salariale, la disciplina contrattuale ha previsto, che essa costituisce un elemento distinto della retribuzione, che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali (CCNL 8.6.2000 – II° biennio, art. 5, comma 2). In seguito questa clausola contrattuale è stata oggetto di disapplicazione (CCNL 6.5.2010, art. 12; il medesimo CCNL riporta, al tempo stesso, la dichiarazione congiunta n. 1, con la quale le parti prendono atto che la massa salariale presa a riferimento dal contratto collettivo non ricomprende l'indennità di esclusività).

L'intervento legislativo, al fine di assicurare un equilibrato e compiuto sviluppo della contrattazione collettiva, si propone quindi di definire con certezza i criteri per la rilevazione della massa salariale da assumere a riferimento ai fini della individuazione delle risorse economiche per il finanziamento dei rinnovi contrattuali per il personale della dirigenza del ruolo sanitario del SSN, individuando, tra le voci da ricomprendere, anche l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, unitamente alle altre voci del trattamento economico. Quest'ultima voce incide per il ___% della massa salariale.

* * *

- **Giornalisti**

All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 dopo il comma 5 è aggiunto il comma 6 "E' istituito presso le amministrazioni del comparto delle funzioni locali il ruolo speciale ad esaurimento per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, alla data di sottoscrizione del CCNL del comparto delle Funzioni Locali, trovava già applicazione il contratto di lavoro giornalistico".

Relazione illustrativa

Il presente comma conferma l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, alla data di sottoscrizione del CCNL del comparto delle funzioni locali, già trovava attuazione, anche con riferimento alla legislazione regionale, il contratto di lavoro giornalistico.

Relazione finanziaria

Il presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 8 novembre 2018



SANITA' E LEGGE DI BILANCIO 2019

Le questioni prioritarie da affrontare in tema di sanità, sono state rappresentate dalle Regioni già in occasione del primo incontro con la Ministra Grillo in 20 giugno e riprese in maniera organica nel Documento sulle problematiche del Servizio Sanitario Nazionale predisposto in occasione dell'audizione presso la Commissione Igiene e sanità del Senato:

- a) le risorse finanziarie;*
- b) le risorse umane e professionali del SSN;*
- c) gli investimenti;*
- d) la governance delle politiche e della spesa per il farmaco;*
- e) il rilancio della medicina generale e delle cure primarie;*
- f) riforma delle Agenzie Nazionali (AIFA e AGENAS) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS);*
- g) autonomie differenziate in materia di tutela della salute.*

In questa sede si affrontano i temi che hanno una ricaduta economico finanziaria e che debbono necessariamente essere affrontati sin dalla legge di bilancio 2019.

Il Documento programmatico di bilancio 2019 non riflette quanto delineato per la sanità dalla Nota di aggiornamento al DEF dove, pur nella sinteticità del documento, alcuni dei temi principali che coinvolgono la Sanità sono stati enunciati: sostegno alle politiche del personale e rimozione degli obsoleti vincoli di spesa specifici, garanzia dell'erogazione dei LEA, innovazione e investimenti nel patrimonio edilizio.

Il rapporto tra spesa sanitaria e PIL presenta costantemente da anni un profilo decrescente, confermato anche per i prossimi anni, a fronte di una reiterata richiesta delle Regioni di ancorare la dinamica di crescita del finanziamento della sanità al PIL.

Il livello di finanziamento

Il fabbisogno sanitario è determinato, dalle precedenti leggi di bilancio, in 114 miliardi per il 2018 e in 115 miliardi per il 2019; il finanziamento ha subito una decurtazione di 604 milioni in relazione ai mancati tagli nei confronti delle Regioni a statuto speciale. A seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 103/2018 va attivato il percorso Governo/RSS e reintegrato il pieno finanziamento stabilito dalla legge 232/2016.

Si richiama la necessità di affrontare le questioni inerenti a:

- Definizione di un quadro pluriennale stabile entro gli ultimi mesi del 2018 sul finanziamento del Fondo sanitario. A partire dal 2019 va ripristinata una **programmazione almeno triennale** che privilegi un **incremento di risorse indistinte**. Negli ultimi anni infatti

gli incrementi di risorse sono stati sistematicamente vincolati a tematiche che, se pur importanti, hanno introdotto una crescente complessità amministrativo-burocratica e hanno impedito un approccio organico alle diverse problematiche.

Va pertanto garantita l'autonomia programmatoria ed organizzativa delle Regioni nella realizzazione dell'obiettivo dell'erogazione dei LEA, in condizione di efficienza, qualità e appropriatezza, attraverso l'autonomia regionale nell'utilizzo delle risorse, eliminando sia i vincoli di destinazione – salvo casi straordinari da concordare preventivamente –, sia lo strumento, obsoleto e burocratico, degli obiettivi di piano, riportando tali risorse nel 'contenitore' del fabbisogno indistinto. Parallelamente, vanno rinforzati gli strumenti e gli indicatori di verifica dei livelli essenziali e la valutazione dei risultati raggiunti, d'intesa con le Regioni.

- **realizzazione di un piano di investimenti in edilizia sanitaria.** Non più rinviabile un Piano che rilanci gli interventi strutturali nel settore sanitario e che tenga conto sia degli adeguamenti antisismici che del rispetto delle norme antincendio ancora largamente insufficienti, affiancato da un necessario ammodernamento tecnologico. Occorre inoltre procedere al rifinanziamento dell'art.20 legge 67/88.
- **rinnovo e copertura del contratto del personale sanità;** Deve essere garantito un incremento delle risorse che tenga conto della necessità di finanziare i rinnovi contrattuali, anche per la sanità oltre che per il comparto statale: la legge di bilancio 2018 ha infatti garantito la copertura finanziaria al solo personale statale, estendendo i benefici anche agli altri comparti, nell'ambito di un quadro di risorse immutato; almeno 1 miliardo ulteriore è la stima per garantire il contratto a regime per gli operatori della sanità. Nel contempo andranno risolte le questioni inerenti all'indennità di esclusività - sulla quale le Regioni da tempo hanno richiesto un intervento del Governo per la sua inclusione nella massa salariale - e le dinamiche del salario accessorio (in particolare il rientro tra le risorse contrattuali del finanziamento della retribuzione individuale di anzianità) per le quali occorre superare il tetto di spesa calcolato sull'anno 2016, come previsto dall'articolo 23 comma 2 del D.lgs 75/2017;
- **problematica sul vincolo della spesa di personale in sanità dato dalla spesa dell'anno 2004 meno l'1,4%.** A tal fine è stato istituito un Tavolo tecnico cui affidare il compito di predisporre una proposta di revisione della normativa relativa al contenimento del costo del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla revisione del parametro spesa: Tavolo richiesto dalle Regioni in sede di Conferenza Unificata il 19 aprile 2018 in occasione dell'acquisizione dell'intesa sullo schema di decreto ministeriale relativo alle linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni standard del personale delle Amministrazioni pubbliche. Con nota del 5 ottobre u.s. sono stati comunicati i nominativi di parte regionale alla Segreteria della Conferenza Stato – Regioni;

- **definizione del fabbisogno formativo: impellente un incremento dei contratti di formazione specialistica** per almeno 3.000 borse, attraverso uno specifico finanziamento in Legge di Bilancio, al fine di evitare, in corso d'anno, un taglio alle risorse vincolate agli Obiettivi di Piano, come è accaduto nel 2018 per il finanziamento di ulteriori borse per la formazione dei MMG. Anche per mantenere l'incremento dei posti per il corso per MMG dovranno essere reperite le idonee risorse di bilancio;
- **accesso alla medicina generale:** Il cosiddetto “*decreto MET*”, presentato alle OO.SS. dei medici di medicina generale ma non alle regioni, non può che trovare una ferma opposizione da parte delle regioni stesse se rifletterà i contenuti desumibili dalle dichiarazioni ministeriali e da quanto riportato dai referenti sindacali cui è stato presentato. Essi paiono stravolgere il sistema dell'accesso alla medicina generale prevedendo percorsi facilitati al limite della sanatoria per i medici che operano senza formazione triennale in medicina generale, non considerando che attualmente tali figure possono formarsi con corsi di durata superiore ai tre anni mantenendo incarichi a tempo determinato e non pieno. La delega a riconoscere successivamente progetti formativi equivalenti da parte di soggetti non ben identificati, la possibilità di attribuzione di incarichi di medicina generale a tempo indeterminato durante lo svolgimento del corso, la copertura economica di soli 2 milioni di euro per i costi organizzativi delle regioni insieme al rischio elevatissimo di ricorsi, la previsione di un avvio il corso 2018-2021, già gravato dal raddoppio dei posti, costituiscono, insieme al mancato riconoscimento del ruolo delle Regioni e della loro programmazione, elementi ulteriori che motivano tale posizione.
- **revisione governance farmaceutica;** si è preso atto dell'impegno che la Ministra ha assunto all'atto della costituzione dello specifico Tavolo. E' ora necessario arrivare, come convenuto, al confronto con le Aziende del settore, con una posizione politica unitaria forte Regioni/Governo, al fine di definire in tempi utili per la manovra la semplificazione del percorso di ripiano dello sfondamento del tetto della farmaceutica ad acquisto diretto, fermo dal 2017.
- **payback pregresso 2013-2015 e 2016;** è urgente avviare una proposta normativa che prescriva l'efficacia delle transazioni 2013-2015 formalizzate ai sensi del comma 390 della legge 205/2017, chiarendo il quadro complessivo delle risorse derivanti dalle transazioni e sbloccando conseguentemente anche il ripiano dello sfondamento 2016;
- **sostegno alla spesa per i farmaci innovativi, vaccinali e oncologici,** che è aumentata in questi anni; mentre le risorse che concorrono al finanziamento della maggiore copertura vaccinale sono ripartite all'atto del riparto della quota di Fabbisogno indistinto, devono ancora essere ripartite le risorse per l'anno 2018 pari a 500 mln per farmaci innovativi e 500 per farmaci oncologici. Si ricorda che il fondo per farmaci innovativi è alimentato prevalentemente dalle risorse obiettivi di piano (336 milioni per il 2019). Anche per questi le Regioni chiedono che venga superato il meccanismo di rimborso e che il riparto avvenga a quota d'accesso, consentendo una reale programmazione, anche finanziaria, dei relativi approvvigionamenti e

della successiva somministrazione.

- **sospesa la piena applicazione dei LEA a seguito dell'approvazione del DPCM di aggiornamento il 7 settembre 2016.** Occorre definire in maniera chiara l'impatto finanziario della garanzia dei nuovi LEA. Nello specifico, mancano alcuni provvedimenti per colmare il divario tra livello delle prestazioni da garantire e livello di finanziamento: in particolare *delisting delle prestazioni obsolete*, decreto tariffe e nomenclatore protesica;

- **abolizione superticket.** È necessario prevedere un adeguato finanziamento in Legge di Bilancio, al fine di superare la quota fissa per ricetta.

La Legge di Bilancio 2018 aveva previsto l'istituzione di un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 (si ricorda che il taglio del fondo sanitario all'atto dell'introduzione del superticket fu di 800 milioni di euro). Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo, privilegiando le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta. Il provvedimento è stato ritirato dal Ministero della Salute;

- **piani di rientro dal disavanzo sanitario.** Le Regioni chiedono che venga mantenuta la possibilità di far coincidere le figure di Presidente della Regione e Commissario ad acta, come già avviene per Campania e Lazio. Questo, al fine di salvaguardare il massimo raccordo tra la programmazione della Regione e l'azione amministrativa.

- **finanziamento strutturale degli indennizzi emotrasfusi** (legge n. 210/1992). Le Regioni dal 2015 stanno anticipando la corresponsione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, per circa 170 milioni annui. Si rende necessario il trasferimento delle somme dovute, in quanto gli anticipi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 hanno raggiunto un importo di circa 680 milioni. Si rende necessario altresì ripristinare il finanziamento a regime per l'esercizio di tale funzione a decorrere dall'anno 2019.

Roma, 18 ottobre 2018

Gli articoli di settore, rilevanti per la Sanità sono:

L'articolo 39 “Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie” che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 per l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione per l’accesso alle prestazioni. Si segnala che si tratta di risorse in conto capitale. Nulla viene previsto per incrementare la dotazione di personale necessario per ampliare l’offerta di prestazioni o per acquisire prestazioni ulteriori da strutture private accreditate. Gli interventi tecnologici sono indubbiamente fondamentali, ma altrettanto lo sono gli interventi sul versante dell’offerta.

L'articolo 40 “Fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni 2019-2021” confermato in 114.435 mln di euro il livello di fabbisogno standard per l’anno 2019, mentre per l’anno 2020 il livello è incrementato di 2.000 mln e per il 2021 di ulteriori 1.500 mln di euro. L’accesso all’incremento di risorse rispetto al 2018 è subordinato alla stipula, entro il 31 gennaio 2019, di un’Intesa sul Patto per la salute, i cui contenuti sono riportati nell’articolo di legge. Si ritiene prioritario definire i temi oggetto del Patto, poco realistico arrivare all’Intesa in un tempo così limitato stante la portata dei temi e il necessario confronto, e la necessità di una preliminare verifica dei temi rimasti aperti rispetto al precedente Patto. Più congruo darsi una scadenza al 30 giugno 2019. Vincolare l’accesso alle risorse incrementalmente per il triennio 2019-2021 viene inoltre ritenuto dalle Regioni non accettabile, in quanto lesivo dell’autonomia organizzativa, rispetto ad un livello di risorse necessario per garantire l’erogazione dei livelli di assistenza.

Relativamente al punto f), si ritiene che il ricorso agli erogatori privati accreditati debba essere prerogativa delle Regioni, nell’ambito della loro funzione di programmazione.

L'articolo 41 “Contratti di formazione specialistica” aumento di 900 annui il numero di contratti. Si chiede con forza che il fabbisogno dei contratti di formazione specialistica venga definito sulla base dei fabbisogni espressi dalle Regioni.

L'articolo 42 “Programmi di edilizia sanitaria” eleva da 24 a 26 miliardi l’importo di cui all’articolo 20 della legge 67/88. Le Regioni, rispetto alla destinazione prioritaria dell’incremento a favore delle Regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione degli accordi, la loro disponibilità a valere sui 24 miliardi, hanno espresso posizioni non univoche. Una riformulazione che colleghi capacità di utilizzo (e non il semplice esaurimento delle iniziali disponibilità) e attribuzione dell’incremento potrebbe costituire una mediazione possibile.

Le Regioni esprimono comunque preoccupazione rispetto ad un livello di finanziamento giudicato non coerente con il livello dei servizi da garantire e con gli impegni nei confronti dei professionisti della sanità.

Inoltre si ritiene che *governance* farmaceutica e *payback* debbano essere affrontati all'interno della legge di bilancio.

In generale ritiene inoltre utile avviare una riflessione del Parlamento rispetto al tema dell'emergenza riferita alla carenza di medici, e agli strumenti da mettere in campo in vista di uscite importanti per pensionamenti.

- In allegato gli articoli emendati – Allegato 1).
- In separato allegato tre articoli aggiuntivi – Allegato 2):
 - finanziamento legge 210/92;
 - inserimento di alcune quote vincolate di FSN nell'ambito della quota indistinta;
 - abrogazione norma medici ex condotti.

Emendamenti Disegno di Bilancio 2019 Atto Camera 1334

Seguono emendamenti al testo dell'atto camera 1334 e alcuni punti di attenzione relativamente a temi che non vengono riscontrati nell'articolato del disegno di legge. Vengono evidenziate in **grassetto** le modifiche proposte rispetto al testo presentato in Camera dei Deputati.

1) Gli articoli dal 39 al 42 sono riformulati come segue:

Art. 39.

*(Risorse in conto capitale per la gestione ~~dei~~ **riduzione** dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie)*

1. Per l'attivazione di interventi volti a **gestire a ridurre**, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro **in conto capitale** per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 40.

(Fabbisogno sanitario nazionale standard

per gli anni 2019-2021 e nuovo patto per la salute 2019-2021)

1. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è confermato in 114.435 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

~~2. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2018 è subordinato alla stipula.~~ Entro il 30 giugno 2019, è stipulata, **successivamente all'adozione delle misure previste e non attuate del Patto per la salute 2014 -2016 (Rep atti CSR 82/2014)**, una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019- 2021 che, contempra misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

3. Le misure di cui al comma 2 devono riguardare, in particolare:

a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;

b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;

c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;

d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;

e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;

f) la promozione della ricerca in ambito sanitario il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi **e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;**

g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

4. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, di cui al comma 1 del presente articolo, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.

Art. 41.

(Contratti di formazione specialistica)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

2. **La definizione del numero, per ciascuna scuola, di contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 deve essere definito sulla base delle programmazioni regionali dei fabbisogni formativi ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto congiunto Miur-Salute 13 giugno 2017 n.402.**

Art. 42.

(Programma di edilizia sanitaria)

1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 26 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio.

L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle Regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro. Testo sul quale le Regioni non hanno espresso valutazioni unanimità.

1. Il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro per l'anno 2032, con corrispondente incremento delle risorse necessarie all'attuazione del programma di cui al comma 1 del presente articolo.

Articoli aggiuntivi:

Art. xxx

A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.

Relazione illustrativa

Allo scopo di rendere più snello il procedimento di erogazione delle risorse vincolate dalle norme citate e per garantire un più rapido flusso finanziario alle Regioni e per consentire una più efficace azione regionale, si propone di far rientrare queste somme, a suo tempo vincolate, nelle disponibilità della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita ad incrementare la dotazione finanziaria della quota indistinta di FSN già vigente, fermo restando la disponibilità complessiva del finanziamento ordinario per il fabbisogno sanitario standard nazionale.

Sul FSN 2018 risultano vincolati i seguenti importi:

- assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale: €38.735.000;
 - assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale: € 30.990.000;
 - importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale: 30.152.000;
- per un totale di €99.877.000.

Art. xxx

Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime Regioni e

Province autonome di un contributo di 720 milioni di euro, distribuito in quattro annualità di uguale importo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

Tale contributo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2019, previo riscontro del Ministero della Salute.

Relazione illustrativa

L'articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni

MEDICI EX CONDOTTI:

Art. xxx

“L'articolo 1, comma 456 della L. 205/2017” è abrogato.

Relazione illustrativa

L'articolo 1, comma 456 della L. 205/2017 prevede che *“In ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione I-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n. 1 del 16 giugno 2017, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio”.*

La norma autorizza lo stanziamento di una spesa per il triennio 2018-2020, i cui criteri di riparto devono essere definiti dal Ministero della Salute, per il *“completamento degli interventi perequativi”* a favore dei medici ex condotti, che seppure non espressamente menzionati sono identificabili in base alle sentenze ed alla nota del Ministero della Salute richiamate nella stessa norma. Le sentenze a cui si fa riferimento, nel dichiarare l'illegittimità dell'articolo 133 del DPR 384/1990, che confermava il trattamento economico omnicomprensivo dei medici ex condotti che non avevano optato tra il rapporto di dipendenza e quello di convenzionamento, asserivano che essendo divenuti a tutti gli

effetti dipendenti del SSN, i medici ex condotti avevano diritto ad un trattamento economico indifferenziato rispetto agli altri dipendenti del SSN.

In realtà tale orientamento è stato contraddetto dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione e dello stesso Consiglio di Stato (si vedano tra le altre Cassazione Civile, Sezione lavoro, sent. 7.03.2014, n. 5444 e Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 26.09.2013, n. 4769), i quali hanno escluso che al trattamento economico omnicomprensivo previsto dai contratti di lavoro dei medici ex condotti che non avevano effettuato l'opzione potessero essere aggiunti altri emolumenti.

Orbene, la disposizione legislativa in esame, disponendo che si debba dare ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, determina, di fatto, il riconoscimento ai medici ex condotti del diritto all'equiparazione del loro trattamento economico a quello degli altri dirigenti medici.

Ne consegue che la norma, ancorchè implicitamente, è suscettibile di comportare oneri non quantificati sulla finanza pubblica e per i quali non è stata prevista dal legislatore la copertura conseguente al riconoscimento del beneficio. La somma stanziata, infatti, è assolutamente insufficiente a garantire il presunto diritto dei medici ex condotti.

Al riguardo vale la pena di ricordare che nel 2016 il Ministro dell'Economia e delle Finanze del precedente Governo, Pier Carlo Padoan, in risposta ad un'interrogazione, aveva stimato in circa 100 milioni di euro annui la spesa necessaria per assicurare al personale in parola l'equiparazione al trattamento economico dei medici dipendenti.

Pertanto, considerata anche la necessità di utilizzare eventuali risorse che risultassero disponibili per finanziare interventi prioritari in ambito sanitario ed, in particolare, quelli individuati nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018 (quali assunzioni di personale, aumento delle borse di studio a favore della formazione dei medici, interventi in tema di digitalizzazione, attivazione del Piano Nazionale delle Cronicità, ecc.), si propone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 456, della L. 205/2017.

Roma, 8 novembre 2018

18/133/CR9/C9-C1

QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Si riportano di seguito, in estrema sintesi, le principali questioni aperte in merito al personale dei CPI, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

1) POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I RESIDUI IN DEROGA ALLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE.

Le risorse che dal 2016 il Governo ha trasferito alle Regioni per il funzionamento dei Centri per l'impiego sono state costantemente ripartite sulla base del numero dei dipendenti dell'annualità 2015 impiegati in compiti attinenti l'erogazione di servizi per l'impiego.

Il numero dei dipendenti che è effettivamente transitato presso l'amministrazione regionale o le agenzie regionali si è per tutti fisiologicamente ridotto soprattutto a causa dell'accesso ai diritti pensionistici degli operatori dei CPI. In questo modo, nei bilanci regionali sono presenti residui, a destinazione vincolata, che potranno essere utilizzati unicamente per sostenere la spesa del personale dei servizi per l'impiego.

La legge n. 205/2017 che ha assegnato alle Regioni risorse al fine di erogare servizi tramite idoneo personale, dovrebbe legittimare le stesse ad utilizzare interamente tali risorse, anche per mantenere il livello delle prestazioni erogate. Eventuali assunzioni di personale in sostituzione del personale cessato dovrebbero inoltre avvenire in deroga alle norme che limitano l'assunzione di personale nelle Pubbliche amministrazioni, pur nel rispetto delle regole di legge e contrattuali sul trattamento economico individuale e delle procedure di cui al D.lgs n. 165/2001.

Occorre prevedere, pertanto, la possibilità per le Regioni/enti strumentali regionali di destinare eventuali economie delle risorse statali attribuite ex art. 1, comma 794 della Legge n.205 del 2017 a nuove assunzioni di personale dei CPI, in deroga ai tetti sulla capacità assunzionale.

In questa direzione, si chiede pertanto che la programmazione delle politiche del personale tenga conto delle risorse finanziarie assegnate e destinate alla spesa per il personale, non basandosi sulla predeterminazione normativa delle unità disponibili e assumibili.

2) MODIFICHE ALL'ART. 3 BIS DEL DECRETO LEGGE N. 87/2018, CONVERTITO NELLA LEGGE 96/2018.

In connessione con il punto 1, si richiama la necessità di prevedere una modifica all'articolo 3 bis della legge n. 96/2018, di conversione del DL n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), in materia di CPI, che di seguito per utilità si riporta:

Art. 3 bis
(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle Regioni all'operatività dei centri per l'impiego)

1. Per il triennio 2019-2021, le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

Al riguardo si ritiene necessario che la previsione di destinazione delle quote di facoltà assunzionale sia **una possibilità e non un obbligo per le amministrazioni regionali**, anche in considerazione del diverso assetto organizzativo che le Regioni si sono date in relazione all'operatività dei CPI, con la costituzione in numerose realtà regionali di Agenzia regionali del lavoro deputate alla gestione dei CPI. Pertanto, si propone di sostituire nel testo dell'articolo 3 bis la locuzione "*destinano*" con la locuzione "*possono destinare*".

3) NECESSITÀ DI ULTERIORI RISORSE STATALI PER COMPLETARE IL RAFFORZAMENTO

Anche a seguito degli accordi intercorsi con il Ministro Di Maio, si ravvisa la necessità di completare il rafforzamento strutturale dei CPI, al fine di uniformare il sistema agli standard degli altri Paesi europei, attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di personale da destinare ai Centri, a partire dalle 1.600 unità previste dal Piano di rafforzamento sul quale la Conferenza Unificata ha sancito l'accordo il 21 dicembre 2017, in deroga ad ogni vincolo e limite di spesa del personale e con risorse statali ulteriori a copertura delle nuove assunzioni.

4) PROROGA DELLE GRADUATORIE IN SCADENZA

Alla luce delle necessità sopra evidenziate ed al fine di procedere con la massima tempestività, utilizzando le leve disponibili e razionalizzando le procedure, si ravvisa l'opportunità di una disposizione che contenta la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle graduatorie relative al personale in scadenza a dicembre 2018. Ciò consentirebbe di fluidificare i processi di selezione del personale da parte delle amministrazioni regionali, una volta rese effettivamente disponibili le necessarie risorse finanziarie per il rafforzamento dei CPI attraverso nuove e qualificate risorse umane assunte a tempo indeterminato, superando la temporaneità e la precarietà degli interventi.

5) TRASFERIMENTI ALLE REGIONI

Sempre al fine di fluidificare le procedure di trasferimento alle Regioni delle risorse destinate al sostegno del personale dei CPI, si ravvisa l'opportunità di prevedere una modifica alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 che, allo stato attuale, rimandano tale assegnazione ad un decreto interministeriale ad hoc da adottarsi annualmente, previa intesa della Conferenza Stato- Regioni. Al contrario, per rendere più snello e tempestivo tale iter, sarebbe opportuno inserire nella prossima manovra di bilancio un emendamento teso all'istituzione di uno specifico capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del Lavoro, sulla base dei criteri di accesso e delle percentuali di riparto già condivise in seno alla Conferenza Stato – Regioni.

PROPOSTE EMENDATIVE

1. *“Per il triennio 2019-2021 le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse ancora disponibili trasferite ai sensi dell’art. 1 comma 794 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al rafforzamento degli organici dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire la piena operatività, e secondo le modalità di cui all’art. 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”*
2. All’articolo 3 bis della legge n. 96/2018, di conversione del DL n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), le parole *“le Regioni destinano”* sono sostituite dalle parole *“le Regioni possono destinare”*
3. Inserire una previsione finanziaria ad hoc, tesa a garantire con risorse statali la copertura delle ulteriori assunzioni a tempo indeterminato - a partire dalle 1.600 unità previste dal Piano di rafforzamento sul quale la Conferenza Unificata ha sancito l’accordo il 21 dicembre 2017 - volte al rafforzamento dei Centri per l’impiego, al fine di uniformare il sistema agli standard degli altri Paesi europei. Prevedere, altresì, che tali nuove assunzioni avvengano in deroga ad ogni vincolo e limite di spesa del personale.
4. *“L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data del 31 dicembre 2018, al fine di potenziare i contingenti di organico delle Pubbliche Amministrazioni ed enti strumentali che gestiscono servizi per l’impiego, è prorogata al 31 dicembre 2019”.*

5. *“Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell’art. 1 della legge 27/12/2017 n. 205 si provvede ogni anno mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso già oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 24 gennaio 2018. Il comma 807 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato.”.*

Roma, 18 ottobre 2018